Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Sanitaria

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041

Prodotto: "Professione Sanitaria Protetta"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura la Responsabilità Civile Professionale di tutte le professioni Sanitarie, sia che il soggetto svolga la Libera Professione sia che sia dipendente di struttura pubblica o privata

Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile Professionale - Garanzia Base**

Professione Sanitaria Protetta è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta all'attività professionale sanitaria. L'assicurazione di responsabilità civile professionale è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle Richieste di risarcimento presentate all'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, ad AXA) in uno stesso periodo assicurativo. La presente polizza è prestata nella forma **Claims** made, ossia opera per Richieste di Risarcimento ricevute dall'Assicurato (o, nel caso di azione diretta, da AXA) , e vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti illeciti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività e risalenti ad un periodo non superiore a 10 anni antecedenti la data di effetto della presente polizza.

La polizza prevede una garanzia base R.C. Professionale, che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria.

✓ **Responsabilità Civile Terzi e R.C.O.**

AXA copre le somme che l'Assicurato deve pagare come responsabilità civile per danni involontari a Terzi, inclusi risarcimenti per morte, lesioni personali e danni a cose, legati all'attività descritta nella polizza. La copertura si estende anche alla responsabilità derivante dalla proprietà e gestione di uffici o studi professionali, e include attività complementari come fiere e mostre. È valida anche per danni causati da comportamenti dolosi delle persone per cui l'Assicurato è responsabile.

Per quanto riguarda la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), AXA copre le somme dovute per infortuni subiti dai dipendenti durante le attività assicurate, in conformità con la legge e il Codice civile, a condizione che l'Assicurato rispetti gli obblighi di legge. Tuttavia, le malattie professionali sono escluse dalla copertura. La garanzia è limitata all'importo massimo indicato nella polizza, con l'applicazione di franchigie specifiche per sinistro o persona infortunata.

✓ **Tutela Legale**

La polizza tutela l'assicurato per la difesa penale per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa, per l'azione civile per il risarcimento di danni a persone o cose per fatto illecito di terzi, per la difesa in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi.

Che cosa non è assicurato?

✖ **Per tutte le garanzie di polizza**

L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato. La garanzia base prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Rischi esclusi dall'assicurazione", ulteriori esclusioni specifiche possono essere previste direttamente nelle singole clausole e/o Condizioni Aggiuntive (opzionali). (segue)

Che cosa non è assicurato? *(segue)*

✖ **Responsabilità Civile Professionale - Garanzia Base**

Sono esclusi dalla garanzia Perdite patrimoniali, i danni, i danni alle persone e i danni alle cose connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento:

Se l'attività indicata nella polizza è svolta in violazione delle leggi vigenti o senza iscrizione al relativo albo professionale - Per attività collegate all'eutanasia. Per i medici di base/famiglia, attività come specialisti diverse da quelle indicate nella polizza, tranne per interventi d'urgenza. Per partecipazione a organi giudicanti o come Data Protection Officer (DPO). - Se l'attività professionale è diversa da quella dichiarata nella polizza. - Per interventi chirurgici, tranne quelli in stato di necessità o urgenza. - Per attività nel servizio di pronto soccorso gestito da enti pubblici o privati. - Per attività di direzione sanitaria e gestione di cliniche, salvo specifiche condizioni nella polizza. - Per centri di diagnosi e cura, case di cura e ospedali. - Per danni legati a proprietà o circolazione di veicoli e natanti. - Per gestione di studi medici. - Per attività legate a sostanze radioattive. - Per furti o danni a beni altrui causati da incendi. - Per beni in custodia o consegna all'assicurato. - Per inquinamento ambientale. - Per responsabilità volontariamente assunte senza obbligo legale. Relativamente a attività di medico competente non svolte da medici. - Per danni legati al consenso informato o alla redazione di documentazione medica.

Inoltre, ci sono esclusioni specifiche per la medicina d'urgenza, multe, chirurgia estetica, prestazioni invasive, attività di ricerca e sperimentazione, analisi genetiche, danni dolosi, comportamenti scorretti, violazione del segreto professionale, sanzioni, atti di guerra e terrorismo, e interruzione di attività economiche.

Prestazioni invasive diagnostiche o terapeutiche: Sono esclusi i danni estetici e fisiognomici, oltre ai danni derivanti dalla mancata corrispondenza degli interventi e delle terapie con l'impegno di risultato dell'assicurato. **Medicina estetica**: Non sono coperti i risarcimenti per la mancata corrispondenza del trattamento con l'impegno di risultato, né gli interventi chirurgici di natura estetica. **Interventi chirurgici ambulatoriali dermatologici**: Sono esclusi i risarcimenti per la mancata corrispondenza del trattamento e gli interventi chirurgici. **Atti invasivi e trattamenti medici**: Sono esclusi i risarcimenti per la mancata corrispondenza del trattamento e gli interventi chirurgici di natura estetica. **Interventi chirurgici (esclusa chirurgia estetica)**: Non sono coperti i risarcimenti per la mancata corrispondenza del trattamento all'impegno di risultato. **Medici veterinari:** sono esclusi dalla garanzia la gestione di poliambulatori/cliniche veterinarie e i danni estetici e fisiognomici, oltre a quelli da mancata corrispondenza degli interventi e terapie. Non sono coperti i danni già inclusi nella normativa sulla responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e quelli legati all'uso di aeromobili, compresi i droni. **Spargimento di Acque:** Sono esclusi danni da rigurgiti di fogne, a meno che non siano causati da rotture accidentali di tubazioni. Anche i danni causati da umidità o insalubrità non sono coperti. (segue)

Che cosa non è assicurato? *(segue)*

- **Responsabilità Civile Terzi e R.C.O.**

Danni a Cose Trasportate: Non sono coperti i danni a oggetti che vengono trainati, sollevati o trasportati. - **Danni Post-Consegna**: I danni causati da prodotti o oggetti dopo che sono stati consegnati a terzi non sono coperti. - **Danni in Costruzione**: Non vengono coperti i danni a opere in costruzione o a quelle su cui si stanno effettuando lavori. - Cedimenti di Terreno**:** Sono esclusi i danni causati da cedimenti del terreno o da lavori di sotto muratura. - **Impianti Sotterranei**: I danni a condutture e impianti sotterranei non sono coperti. - **Mezzi Marittimi e Aerei**: Non sono coperti i danni a mezzi marittimi, aerei e alle relative strutture portuali e aeroportuali. - **Danni Accollati**: Sono esclusi i danni per cui l'assicurato si è assunto la responsabilità contrattualmente, anche se non è legalmente responsabile. **Spese di Indagine**: Non sono coperte le spese per ricerche e indagini non autorizzate da AXA. - **Danni da Furto**: I danni causati da furto non sono coperti. - **Inquinamento**: Esclusi i danni di qualsiasi natura causati da inquinamento atmosferico, contaminazione di acque e terreni, nonché alterazioni delle risorse idriche. - **Amianto e Sostanze Tossiche**: Non sono coperti i danni da esposizione a materiali tossici come amianto, silice e piombo. **Sostanze Radioattive**: I danni derivanti da sostanze radioattive o fenomeni nucleari sono esclusi. - **Esplosivi**: Non sono coperti i danni derivanti dall'uso di esplosivi. - **Danni Finanziari**: Esclusi anche i danni finanziari puri e quelli legati alla responsabilità professionale. - **Incendi**: I danni a cose altrui causati da incendi di beni dell'assicurato non sono coperti. **Campi Elettromagnetici**: Non sono coperti i danni derivanti da esposizione a campi elettromagnetici. - **Eventi di Guerra e Terrorismo**: Infine, sono esclusi i danni derivanti da atti di terrorismo, guerre e altre situazioni di conflitto.
La garanzia R.C.O. non opera: per le malattie professionali; per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
(*segue*)

Che cosa non è assicurato? *(segue)*

- **Responsabilità Civile Terzi e R.C.O.**

Per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; per i danni derivanti da campi elettromagnetici; per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, terrorismo, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

- **Tutela Legale**

Sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell'assicurato. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nell'articolo denominato "Esclusioni Generali". Di seguito alcune delle principali esclusioni: X fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni. - X controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato. - X il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. La garanzia è esclusa per: le attività mediche e/o le professioni di seguito elencate: chirurgia vascolare, chirurgia toracica, chirurgia d'urgenza, chirurgia plastica, neurochirurgia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, chirurgia maxillo facciale, chirurgia dell'apparato digerente, specialista con attività chirurgica, specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, direttore sanitario, cardiochirurgia, ginecologo con attività chirurgica, neonatologo con attività chirurgica, ortopedico con attività chirurgica e chirurgia estetico.

Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto per le singole garanzie.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione R.C. Professionale sanitaria vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Repubblica italiana, San Marino, Città del Vaticano nonché dei restanti Paesi dell'Unione Europea e della Svizzera. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Che obblighi ho?

Il Contraente che sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. cambio di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio e/o se dovuto il premio di regolazione, i relativi premi di rata e/o di regolazione vanno pagati alle scadenze stabilite.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. Come stabilito dal Decreto 22/09/2016 del Ministero della Giustizia è escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di denuncia di un sinistro o del suo risarcimento nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Come posso disdire la polizza?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Internal